

O.d.g. del 25 settembre 2023

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°-----

2

Delibera n° 90

del 25 settembre 2023

Oggetto: Regolamento per le progressioni di carriera del personale: modifica art. 8, ultimo comma (modalità di calcolo dell'anzianità pregressa per le progressioni di carriera in seno alle Aree Professionali 3ª e 4ª)

Il Direttore Generale f.f., d'intesa con il Direttore Amministrativo f.f., riferisce e propone quanto segue:

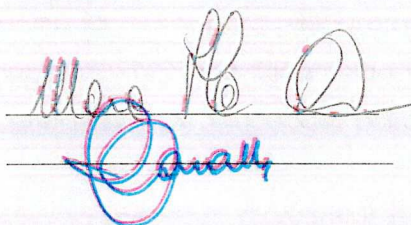
- al termine del previsto confronto con le OO.SS., con deliberazione n. 67, adottata nella seduta del 18/06/2019, il Consiglio di Amministrazione approvava il Regolamento per le progressioni di carriera del personale dipendente della Società che, per la fase di prima applicazione, originariamente fissata al 31 dicembre 2021, e poi successivamente prorogata dal Consiglio di Amministrazione al 31 dicembre 2022, con deliberazione n. 122/2021, prevedeva che la copertura delle postazioni vacanti in organico avvenisse, preliminarmente, tramite espletamento di selezioni interne;
- in attuazione del programma delle progressioni di carriera del personale contenute nei vari Piani del fabbisogno, nel corso negli anni 2019-2022 sono state bandite le selezioni interne previste e, a definizione delle procedure, sono stati attribuiti i nuovi profili professionali ai vincitori;
- in sostanza, con il ricorso a tale misura, adottata per valorizzare le professionalità interne, nei limiti delle facoltà assunzionali, sono state avviate procedure selettive interne per le progressioni di carriera riservate al personale di ruolo, anche in parziale deroga rispetto al possesso dei titoli di studio richiesti dal Regolamento per l'accesso dall'esterno;
- si sottolinea al riguardo che il citato Regolamento, quale misura premiante per il personale, valorizza anche le competenze acquisite nel corso degli anni in seno alle varie aree aziendali e consente, relativamente alle progressioni di carriera nelle Aree professionali 3ª e 4ª, che il passaggio da un profilo professionale a quello superiore (esclusa logicamente la progressione parametrica nell'ambito dello stesso profilo professionale nel caso in cui sia già disciplinata dal CCNL), avvenga grazie alla maturazione di un certo numero di anni nel profilo di provenienza, così come indicati nelle relative tabelle per ciascuna Area Operativa di riferimento. Per il conseguimento della promozione, tuttavia, alla maturazione della anzianità nel profilo professionale inferiore devono aggiungersi anche il possesso dei requisiti previsti dagli art. 6 ed 8 del Regolamento e le seguenti ulteriori condizioni: livello del tasso di assenza individuale nel triennio precedente al passaggio non superiore alla media del tasso di assenza di tutto il personale nel medesimo periodo, valutazione positiva dei tre livelli gerarchici superiori e

superamento di una prova di idoneità;

- sempre con riferimento alle progressioni di carriera nelle Aree professionali 3ª e 4ª, l'art. 8, ultimo comma, del Regolamento prevede che la maturazione del numero di anni di anzianità utili in un profilo professionale per il passaggio a quello successivo decorra dal giorno di entrata in vigore dello stesso Regolamento (ossia dal 18 giugno 2019), mentre, sempre ai fini delle progressioni, gli anni di anzianità maturati in vigenza del precedente regolamento siano calcolati nella misura del 50%;
- tuttavia, al fine di premiare il personale che in tutti questi anni, caratterizzati dalla crisi emergenziale da COVID -19, ha comunque assicurato la continuità operativa dell'Azienda, andando così incontro anche alle loro legittime aspettative di crescita professionale, si propone di modificare il sopra citato art. 8, u.c. del Regolamento, prevedendo, ai fini delle progressioni di carriera, che gli anni di anzianità maturati in vigenza del precedente regolamento siano calcolati nella misura del 60%, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti e condizioni richiesti dal regolamento medesimo. In tal caso, il profilo professionale superiore dovrà comunque essere attribuito dal **1° ottobre 2023** anche qualora, alla luce della nuova percentuale utilizzata per il calcolo della anzianità pregressa, la sua attribuzione dovesse avere una decorrenza anteriore rispetto a tale data. Rimane fermo, altresì, che nel caso in cui la verifica per il possesso dei requisiti previsti si definisca con esito negativo, la successiva non potrà avvenire prima che siano trascorsi due anni da quella conclusasi in precedenza (vedasi art. 8 succitato 2° comma).

Il Direttore Amministrativo f.f.

Il Direttore Generale f.f.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la proposta formulata e ritenuto di approvarla;
- visto lo Statuto aziendale;
- Visto il Regolamento per le progressioni di carriera, approvato con deliberazione n. 67, adottata nella seduta del 18/06/2019 e successivamente modificato con deliberazione n. 122 del 28 ottobre 2021;
- a voti _____, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- di prendere atto della relazione che precede, il cui contenuto si intende qui integralmente riportato e trascritto, e, conseguentemente, modificare l'art. 8, u.c. del Regolamento per le progressioni di carriera, prevedendo, ai fini delle progressioni di carriera nell'ambito delle Aree professionali 3ª e 4ª di tutte le Aree operative, che gli anni di anzianità maturati da ciascun dipendente in vigenza del precedente Regolamento siano calcolati nella misura del 60%, ferma restando la

sussistenza degli altri requisiti previsti dagli art. 6 ed 8 del Regolamento citato e le seguenti ulteriori condizioni: livello del tasso di assenza, valutazione positiva dei tre livelli gerarchici superiori e superamento di una prova di idoneità;

- di stabilire che il profilo professionale superiore dovrà comunque essere assegnato a decorrere dal **1° ottobre 2023** anche qualora, alla luce della nuova percentuale utilizzata per il calcolo della anzianità pregressa, la sua attribuzione dovesse avere una decorrenza anteriore rispetto a tale data. Rimane fermo, altresì, che, ai sensi dell'art. 8, 2° comma del Regolamento, nel caso in cui la verifica per il possesso dei requisiti previsti si definisca con esito negativo, la successiva non potrà avvenire prima che siano trascorsi due anni da quella conclusasi in precedenza;
- di dare mandato alla Direzione Generale di procedere a tutti gli adempimenti conseguenti (informativa alle OO.SS. ed emissione di apposito comunicato di servizio rivolto al personale).